



COMUNE DI GROTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 13 del 22/03/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Grotte. Ulteriori misure restrittive.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visti i Decreti n.118 del 16.3.2020 e n.122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti

- la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n.1 del Presidente della Regione Siciliana - Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n.2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n.3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n.4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n.6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;
- Ritenuto** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 3, punto 3, dell'Ordinanza contingibile e urgente n.6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana *"I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie"*;
- Ritenuto** pertanto opportuno adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e di assembramento e di disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del contagio siano operative fino al giorno 03/04/2020;
- Valutata** la necessità improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica e l'urgenza di adottare provvedimenti, integrativi di quanto già disposto a livello ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela dei cittadini;
- Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 20/03/2020 *"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Grotte. Ulteriori misure restrittive"*;
- Considerato** che occorre procedere a talune modifiche ed integrazioni della stessa;
- Visto** l'art.32 della Costituzione;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833;
- Visti** l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

1. La chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno, nonché per le edicole con obbligo di chiusura alle ore 13.00.
2. La chiusura al pubblico alle ore 14.00 fino alle ore 6.00 del giorno successivo negli altri giorni della settimana (dal lunedì al sabato) di tutte le attività commerciali al dettaglio ad eccezione delle farmacie e degli esercizi autorizzati alla vendita di generi alimentari (supermercati, macellerie, panifici, frutta e verdura, ecc..), fermo restando quanto previsto dai DPCM dell'11 e del 20 marzo 2020, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 e dalle Ordinanze contingibili ed urgenti n.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anno 2020 del Presidente della Regione Siciliana. La chiusura alle ore 14.00 fino alle ore 6.00 è disposta anche per tutti i distributori automatici, ad esclusione del solo commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
3. L'attività di consegna a domicilio, da parte delle attività non sospese, è consentita attraverso richieste telefoniche o da remoto, ponendo in essere quanto necessario per il rispetto delle misure di sicurezza, tra le quali indossare una mascherina e guanti monouso, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; è in ogni caso vietato l'asporto da parte dei cittadini.
4. Le suddette limitazioni hanno validità dal 23/03/2020 al 03/04/2020.
5. È fatto obbligo a tutti gli esercizi commerciali e le attività di provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana dei locali con soluzioni detergenti e disinfettanti idonee in conformità con le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità.
6. La presente Ordinanza sostituisce e annulla l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 20/03/2020 "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Grotte. Ulteriori misure restrittive*".

DISPONE CHE

- Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
- Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto agli operatori commerciali interessati ed alla cittadinanza.
- Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento ed alla locale Stazione dei Carabinieri.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).



IL SINDACO
DOTT. ALFONSO PRIVITERA